

## Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci  
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci  
federicosorci@integraassociati.it

## Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione  
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa  
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione  
valeriatocchio@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli  
elisaeracli@integraassociati.it

## Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

## Segreteria

Paola Lucertini  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

# Newsletter – Ottobre 2016

---

## Decreto fiscale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.10.2016, n. 249 il D.L. 22.10.2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, in vigore dal 24.10.2016. Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.

## SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

A decorrere dal 1°.7.2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle Entrate, è svolto dall'«Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 22.1.2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di 15 giorni dalla medesima data del 24.10.2016; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo

di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi

#### RIAPERTURA DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Dalla data del 24.10.2016 e sino al 31.7.2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30.9.2017.

#### CONTROLLI SULLE RESIDENZE ALL'ESTERO

I comuni inviano entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tali attività sono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere dal 1°1.2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

#### COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Per tali operazioni, gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 25, con un massimo di euro 25.000. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1°1.2017.

#### COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini (trimestrali) e con le medesime modalità previste per la comunicazione delle fatture, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione.

La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1°.1.2017.

#### SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI

Dal 1°.1.2017:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è soppressa;

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse;

c) la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, mentre per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1.02 e il 30.04;

d) è abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 e successivi.

#### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A decorrere dal 1°.4.2017 (anziché dal 1°.1.2017), la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1°.4.2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

#### TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31.12.2016, resta valida fino al 31.12.2017.

#### DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione (integrativa) da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell'accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973).

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

#### DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI FINI IVA

Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell'accertamento (art. 57 D.P.R. 633/1972).

L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i relativi requisiti (art. 30 D.P.R. 633/1972), chiesto a rimborso.

#### Acconti di novembre

Entro il 30.11.2016 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l'anno 2016, il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e ai fini Ires.

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2016 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere oggetto di rateazione.

## Area lavoro

#### Pacchetto pensioni: intervento in due fasi

E' stato firmato il verbale tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali che sintetizza il percorso di lavoro svolto da maggio 2016 in merito agli interventi urgenti da adottare in campo previdenziale, meglio noto come "pacchetto pensioni". Il documento prevede due fasi:

1. la prima contiene interventi che saranno varati subito, con la prossima legge di bilancio, appena saranno definite le platee destinatarie degli interventi per Ape agevolato e lavoratori precoci;
2. la seconda che riguarda interventi strutturali più complessi, rispetto ai quali il confronto con le parti sociali dovrà proseguire per i necessari approfondimenti.

APE – L'intervento principale di questa prima fase è l'APE (Anticipo Pensionistico) rivolto alle lavoratrici ed ai lavoratori con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d'importo (certificato dall'INPS) non inferiore a un certo limite. In sostanza, questo nuovo strumento di flessibilità in uscita rappresenta un "flusso finanziario ponte" di ammontare commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento dei requisiti anagrafici e certificata dall'INPS; flusso erogato fino alla maturazione degli ordinari requisiti pensionistici di età per la pensione di vecchiaia.

Particolari agevolazioni sono previste poi per alcune categorie di lavoratori ritenuti in condizioni di maggior bisogno (APE agevolato), sulla base di requisiti quali:

- lo stato di disoccupazione (e assenza di reddito);
- la gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale;
- le condizioni di salute;
- i carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Trasferta - infedele registrazione**

Nel caso in cui il datore di lavoro ha la necessità di far lavorare il proprio dipendente fuori dalla sede di lavoro abituale, è tenuto non soltanto a corrispondergli un'indennità di trasferta ma ha l'obbligo di registrare tale evento nel Libro Unico del Lavoro (LUL).

Qualora sotto la voce trasferta il datore di lavoro indichi somme erogate per compensare prestazioni lavorative si determina l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio a scaglioni che illustriamo di seguito.

A decorrere dal 24 settembre 2015, il caso di infedele registrazione dei dati sul LUL – ed in particolare di quelli riguardanti la trasferta – è soggetto ai nuovi importi sanzionatori definiti dall'art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2015, che va a modificare quanto precedentemente contenuto nell'art. 39, co. 7 della L. n. 133/2008.

In particolare, è stato stabilito che l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.

Tuttavia, in particolari casi, quali la quantità di lavoratori per i quali il datore di lavoro ha omesso la "voce trasferta" nel LUL ovvero il perdurare delle infedeli registrazioni per singolo dipendente, gli importi base (da 150 a 1.500 euro) sono aumentati nei seguenti termini:

- da euro 500 a euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Infedele registrazione si determina laddove la condotta del datore di lavoro ha ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. In altri termini, si verifica allorquando vi è una difformità tra i dati registrati e il *quantum* della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposto. Restano quindi fuori dalle ipotesi di infedele registrazione, gli errori "formali", quali ad esempio quelle riguardanti la numerazione unica o quella sequenziale, nonché ogni altra inesattezza che non vada ad incidere sull'imponibile retributivo.

In definitiva, il regime sanzionatorio per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:

- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);

- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l'erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione; sempre a condizione che dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **REGIONE UMBRIA – INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI OVER 30 IN MOBILITA', IN C.I.G., DISOCCUPATI, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDE CESSATE O IN PROCEDURA CONCORSALE**

#### DESTINATARI:

Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese iscritte alla Camera di Commercio o società cooperative (che incrementano il numero dei soci lavoratori/lavoratrici) che intendono incrementare la propria base occupazionale nell'ambito di sedi e/o unità operative locali ubicate nel territorio della regione Umbria e che non abbiano effettuato nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda d'incentivo:

- licenziamenti individuali o plurimi, ex art.3 della L604/1966 e L. 108/1990 (per giustificato motivo oggettivo);
- licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 della L.223/1991;
- non avere in corso all'atto della domanda di Incentivi occupazionali, procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di Cassa Integrazione guadagni in Deroga con sospensioni a 0 ore;
- non avere in corso, oppure attuato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di contributo, procedure di riduzione di personale, escluse le ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, salvo diritto di precedenza dei lavoratori/lavoratrici alla riassunzione.

#### OGGETTO E SPESE AMMISSIBILI:

Incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato per lavoratori/lavoratrici:

- con oltre 30 anni di età
- residenti in Umbria
- per i quali per almeno 12 mesi non si ricorra ad ammortizzatori sociali, pena la revoca dell'incentivo

Incentivi limitati ad almeno:

- n. 5 lavoratori/lavoratrici, disoccupati o in mobilità ai sensi della L. 223/91 o della



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

L. 236/93, ovvero percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale;

- n. 1 lavoratore/lavoratrice, ex Merloni o ex Agile, in mobilità o disoccupazione,

Non sono ammissibili stabilizzazioni e nuove assunzioni di:

- lavoratori a domicilio;

- pensionati;

- apprendisti.

NON SONO AMMISSIBILI:

- nuove assunzioni di soggetti che, nell'ultimo rapporto di lavoro precedente lo stato di disoccupazione siano stati dipendenti di imprese:

- ° con proprietà sostanzialmente coincidenti, collegate o controllate (ex art. 2359 del C.C.) con le imprese che assumeranno;

- ° i cui soci o amministratori siano legati da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soci o amministratori delle imprese di provenienza.

- assunzioni derivanti da trasferimento di azienda.

- domande di incentivo per dirigenti / lavoratori/lavoratrici che ricoprono cariche sociali nell'ambito di società o di cooperative o che, in virtù della loro posizione societaria, percepiscono un compenso.

CONTRIBUTO

Dotazione finanziaria: euro 2.544.100 (la dotazione potrà essere incrementata con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale), di cui 1 milione riservato ad iniziative industriali ricadenti nei comuni di (Area ex-Merloni): Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Campello sul Clitunno, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoleto, Trevi, Valfabbrica, Valtopina.

Incentivi:

- euro 10.000,00 per ogni assunzione, a tempo indeterminato full-time

- euro 5.000,00 per ogni assunzione, a tempo indeterminato part-time di durata pari ad almeno 20 ore settimanali.

In ogni caso l'intensità di aiuto non potrà essere superiore ai limiti sotto indicati pari ad un'aliquota del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all'assunzione e comunque nei limiti degli importi sopra indicati:

- Per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati al 50%;

- Per i soggetti disabili al 75%.

TEMPISTICHE:

Presentazione domande entro 31/12/2016 a Sviluppumbria S.p.a. Via Don Bosco n. 11 - 06121 Perugia a mezzo di raccomandata A/R, recante data e ora di spedizione, ovvero firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata alla indirizzo [sviluppumbria@legalmail.it](mailto:sviluppumbria@legalmail.it)

## Area legale

### **Comunione ereditaria: ammessa la rinuncia preventiva alla prelazione**

In tema di rinuncia al diritto di prelazione ereditaria, la Suprema Corte di Cassazione,

con Sentenza n. 16314 del 4 agosto 2016 della II Sezione Civile, confermando il suo precedentemente orientamento ha statuito che il coerede può rinunciare al diritto di prelazione riconosciutogli dall'articolo 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente.

#### **Diffamazione via Facebook, da quando decorre il termine per la querela**

Secondo il Tribunale, Lucca, sentenza 29/07/2016 n° 1596 il termine di tre mesi per proporre querela, nell'ipotesi di diffamazione tramite *internet*, decorre dal momento in cui la persona offesa ha contezza delle espressioni ingiuriose immesse sul sito web (nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Lucca: facebook), qualora fra la cognizione della stessa e l'immissione in rete vi sia prossimità temporale.

## **Area finanza agevolata**

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO**

#### **Soggetti beneficiari**

I soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

#### **Interventi ammissibili**

Interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

- a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo non sono finanziabili.

Non ci sono importi massimi prestabiliti di euro/mq. per la rimozione e smaltimento.

#### **Agevolazione concedibile**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (de minimis).

La spesa complessiva deve essere almeno pari a 20.000 euro e massimo 400.000 euro per ciascuna impresa.

Il credito d'imposta è utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017 esclusivamente in compensazione.

**Presentazione delle domande: dalle ore 10.00 del 16/11/2016 alle 23.59 del 31 marzo 2017.**

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



## **SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE**

### **Soggetti Beneficiari**

Possono accedere alle agevolazioni le grandi, medie e piccole imprese con codice principale di attività ATECO 2007:

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE

F - COSTRUZIONI

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO, AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI MOTOCICLI

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse e le attività di trasformazione dei prodotti agricoli in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE)

### **Interventi ammissibili**

Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale dell'energia e/o autoprodotte energia da fonte rinnovabile quali:

A) **Interventi di riduzione dei consumi termici:** Generazione dell'energia termica, Ciclo vapore e/o acqua surriscaldata, Recupero di calore, Contenimento del calore.

B) **Interventi di riduzione dei consumi elettrici:** Illuminazione, Gestione della domanda, Condizionamento ambienti e refrigerazione.

C) **Interventi sull'involucro:** coibentazione, infissi.

D) **Interventi sul ciclo produttivo**

E) **Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici/termici**

F) **Interventi per l'autoproduzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili:**

impianti solari termici, di sfruttamento delle biomasse legnose, solari fotovoltaici, minieolici.

L'ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore ad euro 50.000,00.

### **Tipologie e misura delle agevolazioni**

a) Regime ordinario:

- investimenti delle grandi imprese: 30% della spesa ammissibile;
- investimenti delle medie imprese: 40% della spesa ammissibile;
- investimenti delle piccole imprese: 50% della spesa ammissibile;

I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste.

L'intensità dell'aiuto nelle aree art. 107.3.c possono essere incrementate del 5% (Campello sul Clitunno, Foligno, Nocera Umbria, Spoleto, Trevi, Narni, Terni (in parte)).

b) Regime de minimis:

- investimenti delle grandi imprese: 30% della spesa ammissibile;
- investimenti delle medie imprese: 40% della spesa ammissibile;
- investimenti delle piccole imprese: 50% della spesa ammissibile.

I costi ammissibili corrispondono alla spesa complessivamente sostenuta, con un contributo massimo pari ad euro 200.000,00, o euro 100.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, aventi codice ATECO 2007 H

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

49.41.

Il contributo pubblico, per ciascuna richiesta, non potrà superare l'importo di euro 600.000,00.

#### **Spese ammissibili**

Sono considerati ammissibili a contributo i costi sostenuti successivamente alla data di trasmissione della domanda di contributo, calcolati al netto dell'I.V.A. e relativi alle seguenti categorie di spesa:

- a) Progettazione e studi: costi per progettazione e direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, fino ad un massimo di euro 10.000,00 e comunque non superiori al 7% del costo dell'investimento, con obbligo di produrre in sede di rendicontazione tutti gli elaborati, vistati se del caso, dalle autorità competenti;
- b) Materiali inventariabili: costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio ed allacciamento, compresi eventuali relativi programmi informatici di gestione degli impianti;
- c) Lavori: costi relativi ad opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili.

#### **Presentazione delle domande**

La trasmissione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuato a partire dalle ore **10:00 del 16/11/2016** e fino alle ore **12:00 del 30/11/2016** (procedura valutativa a sportello)

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO